

	Policy		Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
			Ver. 3.00	
	Internal Dealing		Pag. 1 di 16	19/03/2025

Policy Internal Dealing

Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00

Ed.	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione		
3.00	19/03/2025	Revisione	Allineamento alle novità normative e ottimizzazione del contenuto in linea con il Progetto "Revisione del Sistema Normativo Interno" avviato a partire dal 2022.		
REDAZIONE		VERIFICATO DA		APPROVAZIONE	
Funzione	Firma	Funzione	Firma	Funzione	
Direzione Affari Legali e Societari	Alessandro Altei	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo & Procurement	Elisabetta Floccari	Consiglio di Amministrazione	
	Marco Aniello Sansone	Investor Relations	Raffaella Romano		
		Direzione Centrale Personale, Organizzazione e Sostenibilità	Paola Boromei		
		Organizzazione	Danilo Delle Donne		

La presente Policy è stata **approvata dal Consiglio di Amministrazione** de Il Sole 24 ORE S.p.A. **in data 19 marzo 2025, sentito il Comitato Controllo & Rischi** e si applica ad:

- Il **Sole 24 ORE** S.p.A.;
- le **Società controllate** previo **recepimento** secondo le modalità descritte all'interno della Policy "Sistema Normativo Interno", **senza possibilità di deroghe**.

Inoltre, il documento è **pubblicato sul sito internet** del Gruppo 24 ORE¹.

¹ www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 2 di 16	19/03/2025

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2.RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.PRINCIPI DI RIFERIMENTO	4
4.RUOLI E RESPONSABILITA'	5
5.GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING	6
5.1 Operazioni soggette alla disciplina.....	6
5.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate.....	7
5.3 Termini delle comunicazioni	8
5.4 Contenuti e modalità delle comunicazioni	8
5.5 Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti:	9
5.6 I Blackout Periods	9
5.7 Sanzioni	11
ALLEGATO 1 – Fac-simile del Modulo di Accettazione della Policy	12
ALLEGATO 2 – Esempi dei Operazioni Rilevanti	13
ALLEGATO 3- Format Registro Internal Dealing.....	14
ALLEGATO 4 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati	14

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 3 di 16	19/03/2025

1. INTRODUZIONE

1. Il presente documento disciplina **i termini e le modalità di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alle operazioni sugli Strumenti Finanziari** (come definiti *infra*) de Il Sole 24 ORE S.p.A. (di seguito "Società" o "Emittente"), condotte da parte dei **Soggetti Rilevanti** e dalle **Persone Strettamente Associate** ad essi (entrambi definiti nel prosieguo e, congiuntamente, **Soggetti Obbligati**), al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure di prevenzione contro gli abusi di mercato e l'abuso di informazioni privilegiate.
2. Qualsiasi conflitto identificato con i principi e i requisiti del presente documento deve essere **immediatamente motivato e riportato al Comitato Controllo e Rischi** per le valutazioni di competenza.
3. I Tutti i comportamenti difformi sono **condannati** dalla Società, in linea con il Sistema Sanzionatorio previsto dal **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001** della Società.
4. Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza o, se previsto dalla Policy Flussi Informativi verso l'OdV competente (vedi Policy "2i__Pol Flus Inform OdV") provvede all'invio della documentazione richiesta.
5. Il documento si applica alla società capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. e, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata, è recepita dalle società da questa controllate nel rispetto delle normative locali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente documento si conforma **ai valori e alle previsioni del Codice Etico** e ai **controlli previsti dal Modello 231**, nonché alle normative di fonte nazionale e/o europea che si applicano al processo.
 2. In particolare, la redazione del documento è stata effettuata tenendo in considerazione la **disciplina normativa e regolamentare italiana ed europea** in vigore al momento della stessa e, in particolare, i seguenti riferimenti normativi:
 - la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;
 - il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive della Commissione europea 2003/124CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (di seguito il "**MAR**") e, in particolare, l'art. 19 del MAR, nonché successive revisioni, aggiornamenti o integrazioni;
-

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 4 di 16	19/03/2025

- il Regolamento Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "**Regolamento Emittenti**"), e in particolare gli artt. 152-*quinquies*.1, 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies*;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 della Commissione Europea, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR; e le altre norme di esecuzione tempo per tempo emanate dalle autorità competenti.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

RISERVATEZZA Le **informazioni**

aziendali, relative alle operazioni su strumenti finanziari, devono essere accessibili solo da coloro che ne necessitano per ragioni connesse alle mansioni assegnate. Queste informazioni devono essere gestite con la **massima discrezione**, garantendo la protezione contro divulgazioni non autorizzate che potrebbero influenzare il prezzo dei titoli e compromettere l'integrità del mercato.

RESPONSABILITÀ Le **persone**

rilevanti sono tenute a rispettare le norme e le tempistiche stabilite, assicurando che i loro comportamenti siano conformi alle policy aziendali e alle normative applicabili. La responsabilità implica l'adozione di condotte trasparenti e corrette, contribuendo alla salvaguardia della fiducia del mercato.

EQUITÀ Nell'ambito della gestione e comunicazione delle informazioni, la Società adotta ogni misura necessaria ad assicurare un **accesso non discriminatorio** e ragionevolmente idoneo a **garantire l'effettiva diffusione** delle informazioni, prevenendo trattamenti preferenziali o ingiusti.

TEMPESTIVITÀ La **comunicazione**

delle operazioni deve avvenire entro un termine definito, assicurando che le informazioni siano **divulgate** in maniera **puntuale** e **adeguata**. Questo garantisce che le comunicazioni siano tempestive, evitando ritardi che potrebbero compromettere la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni di mercato.

CHIAREZZA E TRASPARENZA Le

operazioni effettuate da soggetti rilevanti devono essere comunicate in modo **chiaro, completo e facilmente comprensibile**, per contribuire alla fiducia degli investitori e alla trasparenza del mercato.

TRACCIABILITÀ Le operazioni su

strumenti finanziari devono essere **adeguatamente registrate e monitorate**, consentendo una verifica agevole e completa delle attività svolte dai soggetti rilevanti. La tracciabilità garantisce che l'intero processo sia trasparente e **ricostruibile ex post**, offrendo un quadro chiaro delle transazioni e delle responsabilità.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 5 di 16	19/03/2025

INTEGRITÀ Le operazioni sui titoli devono essere effettuate **in buona fede** rispettando rigorosamente le normative vigenti. È fondamentale evitare qualsiasi tentativo di sfruttare informazioni riservate a fini personali, promuovendo comportamenti etici che tutelano l'integrità del mercato e i diritti degli altri partecipanti


CONFORMITÀ Devono essere stabilite in modo anticipato **sanzioni adeguate** per le violazioni delle policy, **promuovendo l'adozione di comportamenti etici** e il rispetto delle regole. La conformità assicura che le persone rilevanti siano consapevoli delle conseguenze del mancato rispetto delle norme, favorendo la cultura della responsabilità e della legalità.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

- **Consiglio d'Amministrazione** della Società (di seguito, anche "CdA") è **responsabile di valutare** la presenza delle condizioni che consentano ai Soggetti Obbligati di effettuare operazioni durante il Blackout Period (come definito di seguito) e, se del caso, **autorizzare eventuali deroghe** al divieto.
- **Comitato Controllo Rischi** è **responsabile di ricevere, valutare e conservare** le segnalazioni relative al mancato rispetto del presente documento.
- **Direzione Affari Legali & Societari** (di seguito anche "ALS") è **responsabile di:**
 - **comunicare** ai **Soggetti Rilevanti** la loro **iscrizione nel Registro Internal Dealing**, nonché gli obblighi di comunicazione e notifica previsti dalla presente Policy e **predisporre e mantenere aggiornato** il Registro *Internal Dealing*;
 - **provvedere all'archiviazione** delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto del presente documento;
 - **fornire** ai Soggetti Rilevanti una copia della presente Policy, richiedere loro la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 e conservarne una copia.
- **Funzione Investor Relations**, anche con riferimento alle Società Controllate, è **responsabile di gestire e diffondere** al mercato le comunicazioni di *Internal Dealing*. In particolare, la Funzione è **raggiungibile via posta elettronica** all'indirizzo investor.relations@ilsole24ore.com.

GRUPPO24ORE	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 6 di 16	19/03/2025

5. GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING



5.1 Operazioni soggette alla disciplina

- Sono soggette alla disciplina *dell'internal dealing* le **"Operazioni Rilevanti"**² ovvero le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.
 - **Requisiti soggettivi:** le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.
 - **Requisiti oggettivi:** le operazioni devono avere ad oggetto gli strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari Rilevanti"):
 - i) **ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati**, o per i quali sia stata presentata **richiesta di ammissione** alla negoziazione su mercati regolamentati;

² Per un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo di tali operazioni, si rimanda all'Allegato 2- Esempi di Operazioni Rilevanti.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 7 di 16	19/03/2025

- ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione ("**MTF**"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o **OTF**);
- iv) strumenti finanziari non contemplati dai punti i); ii); iii) il cui **prezzo** o **valore dipende** da uno **strumento finanziario** di cui ai suddetti punti ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore (c.d. "**strumenti finanziari collegati derivati**").

Sono **escluse** dall'applicazione della disciplina *dell'internal dealing* le **operazioni**:

- i) il cui importo complessivo non raggiunga i **ventimila euro** entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un **controvalore** di ulteriori **ventimila euro** entro la fine dell'anno; per gli **strumenti finanziari collegati derivati** l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - ii) effettuate tra il **soggetto rilevante** e le **persone ad esso strettamente legate**;
 - iii) effettuate dallo stesso **emittente quotato** e da **società da esso controllate**.
- **Requisiti quantitativi**: sono Rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un **importo complessivo** pari a **ventimila euro** nell'anno civile. La **soglia** di ventimila euro è calcolata **sommando tutte le operazioni effettuate senza compensazione**, tenendo anche conto delle eventuali operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Associate.

5.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate

- Sono "**Soggetti Rilevanti**":
 - chiunque detenga una **partecipazione**³ pari almeno al **10 per cento del capitale sociale dell'emittente** quotato, rappresentato da **azioni con diritto di voto**;
 - i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Sono quindi da considerare Soggetti Rilevanti:
 - i) i **Consiglieri di Amministrazione**;
 - ii) i **Sindaci**;
 - iii) il **Dirigente Preposto** alla redazione dei documenti contabili societari;
 - iv) i **Dirigenti con Responsabilità Strategiche**;
 - v) i **Responsabili di Direzione** Generale e Centrale;
 - vi) i **Responsabili di Funzione**.
- Sono "**Persone Strettamente Associate**" ai Soggetti Rilevanti:
 - il **coniuge** o un **partner equiparato** al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

³ Calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 8 di 16	19/03/2025

- i **genitori**, i **parenti** e gli **affini** dei soggetti rilevanti;
- i **figli, anche del coniuge, a carico** ai sensi del diritto nazionale;
- un **parente** che abbia **condiviso la stessa abitazione** da almeno **un anno** alla data dell'operazione; o
- una **persona giuridica, trust o società di persone**, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i), ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

5.3 Termini delle comunicazioni

- I Soggetti Rilevanti sono tenuti **a comunicare**:
 - **alla Consob e pubblicare**, con le modalità stabilite al successivo punto 5.4., le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'operazione;
 - alla **Società** e a fare in modo che le **Persone** ad essi **Strettamente Associate comunichino alla Società** le informazioni sulle Operazioni Rilevanti. Fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.
- La **comunicazione** al pubblico **può essere effettuata**, per conto dei Soggetti Obbligati, **dall'emittente quotato**, a condizione che, previo accordo, tali soggetti **inviino le informazioni** inerenti alle Operazioni Rilevanti **all'emittente quotato, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione**. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

5.4 Contenuti e modalità delle comunicazioni

- Le comunicazioni devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati utilizzando il modello di notifica Allegato ** alla presente Policy.
 - II modello andrà **compilato** in ogni sua parte e **trasmesso** esclusivamente con le seguenti modalità:
 - **alla Consob**, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing";
 - **alla Società**, tramite consegna diretta ad ALS;
 - **al Pubblico**, tramite lo stoccaggio del modello attraverso mezzi di informazione che possano ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea, quali ad esempio le agenzie specializzate.
-

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 9 di 16	19/03/2025

5.5 Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti:

- Ciascun Soggetto Rilevante ha l'ulteriore obbligo di:
 - **informare** per iscritto le Persone Strettamente Associate e **qualsiasi persona** che predisponga o **effettui operazioni per loro conto** – conservando copia della notifica – degli **obblighi** posti a loro carico dalla presente Policy e dalla normativa applicabile;
 - **informare** tali soggetti della loro **iscrizione** nel **Registro Internal Dealing**; e
 - **trasmettere** tempestivamente alla Società tutte le **informazioni** necessarie per consentire che il Registro *Internal Dealing* risulti completo e aggiornato.

5.6 I Blackout Periods

- I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni, per proprio conto ovvero per conto di terzi, indirettamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le "**Operazioni**"), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio (il "**Blackout Period**").
- Eventuali **deroghe** al divieto potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo invio di una **richiesta scritta** di autorizzazione al **Consiglio di Amministrazione** della Società almeno [**7**] giorni di calendario prima della prevista data di esecuzione. La richiesta dovrà contenere la **descrizione** dell'Operazione considerata, nonché la **spiegazione** del motivo per il quale tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.
- Il Consiglio di Amministrazione può **autorizzare** il compimento di un'Operazione durante un Blackout Period **solo**:
 - qualora sussistano **circostanze eccezionali**⁴, quali **gravi difficoltà finanziarie**. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la **spiegazione del motivo** per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è **l'unico modo per ottenere i fondi necessari**⁵. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione della Società valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una **situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period** che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante **non possa ragionevolmente adempiere** se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero
 - in ragione delle **caratteristiche della negoziazione** nel caso di Operazioni inerenti a:
 - i) **assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti**, purché siano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:
 - a) il piano sia stato preventivamente approvato dalla Società, le condizioni

⁴ Ad esempio, in caso di **gravi difficoltà finanziarie** che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti della Società.

⁵ Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 10 di 16	19/03/2025

del piano specificchino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità;

- b) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti;
- c) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata⁶;
- ii) **assegnazione di opzioni, warrant o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti**, purché siano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:
 - a) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione scada durante un Blackout Period;
 - b) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione;
 - c) il Soggetto Rilevante notifichi alla Società la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, warrant o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- iii) il Soggetto Rilevante è stato **preventivamente autorizzato** dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- iv) **assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti**, purché siano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:
 - a) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro);
 - b) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period;
 - c) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- v) **trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti**, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;
- vi) **acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti**, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

⁶ Con il termine "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 11 di 16	19/03/2025

5.7 Sanzioni

- L'inosservanza dei relativi obblighi e divieti comporterà le **responsabilità, anche personali**, di cui alle vigenti normative.
 - La **Società potrà rivalersi**, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, **nei confronti dei Soggetti Obbligati** per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della normativa vigente.
-

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 12 di 16	19/03/2025

ALLEGATO 1 – Fac-simile del Modulo di Accettazione della Policy

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____ residente in _____, in qualità di _____, preso atto di essere stato incluso/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Policy di Internal Dealing de il Sole 24 Ore S.p.A. (la "**Policy**")

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della Policy, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente tale Policy.

Il/La sottoscritto/a indica i seguenti recapiti personali validi ai fini e per gli effetti di tale Policy:

Indirizzo: _____;

e-mail: _____;

Telefono: _____.

Il/La sottoscritto/a si impegna comunicare per iscritto i nominativi delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 5.2. della Policy.

Il/La sottoscritto/a si impegna a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate e qualsiasi persona che predisponga o effettui operazioni per loro conto – conservando copia della notifica – degli obblighi posti a loro carico dalla presente Policy e dalla normativa applicabile, nonché degli obblighi a loro carico e a conservare copia di tale comunicazione.

Il/La sottoscritto/a autorizza la società a procedere, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, a effettuare le comunicazioni al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla procedura.

Il/La sottoscritto/a fornisce il proprio consenso ai sensi del Regolamento (EU)2016/679 affinché la Società proceda al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente modulo e si impegna a fare quanto in proprio potere per assicurarsi che le Persone Strettamente Associate al/alla sottoscritto/a forniscano a loro volta il consenso.

Luogo e data

Firma

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 13 di 16	19/03/2025

ALLEGATO 2 – Esempi dei Operazioni Rilevanti

Il presente allegato fornisce un **elenco esemplificativo e non esaustivo** delle Operazioni Rilevanti relative agli Strumenti Finanziari emessi dalle Società soggette agli obblighi di comunicazione imposti della procedura di Internal Dealing ai Soggetti Obbligati:

- i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- iii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale, un'emissione di titoli di credito o di strumenti di debito;
- viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a titoli di credito o strumenti di debito della Società, compresi i *credit default swap*;
- ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- xiii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato;
- xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni, di titoli di credito o di strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in cui l'assicurato è un Soggetto Obbligato; il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
	Internal Dealing	Pag. 14 di 16	19/03/2025

ALLEGATO 3- Format Registro Internal Dealing

Soggetto Rilevante	Posizione/Carica	Data di iscrizione	Data di cancellazione
Nome e Cognome			

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione
Familiare convivente			
Familiare convivente			

ALLEGATO 4 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati

1	Dati relativi al Soggetto Obbligato	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno della Società [Per le Persone Strettamente Associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; - nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi alla Società	
a)	Nome	Il Sole 24 Ore S.p.A.
b)	LEI	[Codice identificativo de Il Sole 24 Ore S.p.A., conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

	Policy	Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
		Ver. 3.00	
Internal Dealing		Pag. 15 di 16	19/03/2025

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento, Codice di identificazione	[- Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]				
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate: - Volume aggregato Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]				

	Policy		Doc. POL-GRUPPO-1F0-2-3.00	
			Ver. 3.00	
	Internal Dealing		Pag. 16 di 16	19/03/2025

f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</p>		